



OTTAVO SEMINARIO ANNUALE CON I DOTTORANDI IN MATERIE GIUS-PUBBLICISTICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
19 SETTEMBRE 2019

**LE OPINIONI DISSENZIENTI DELLA CORTE DI STRASBURGO E LA TUTELA
DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA: UN CAPOVOLGIMENTO DI PROSPETTIVA***

MILENA DURANTE**

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La dimensione “giurisprudenziale” della tutela dei diritti fondamentali nel sistema del Consiglio d’Europa - 3. La valenza delle opinioni dissenzienti nelle decisioni della Corte di Strasburgo - 4. L’evoluzione degli orientamenti di maggioranza della Corte di Strasburgo in materia di libertà religiosa - 5. La rilevanza del dissenso ai fini dell’evoluzione interpretativa del diritto - 6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

La geopolitica contemporanea non è pienamente comprensibile se non si prende in considerazione la dimensione religiosa. Negli ultimi decenni stiamo assistendo ad un processo di evoluzione attraverso il quale si sta passando da una società secolarizzata ad una de-secolarizzata che prelude ad un nuovo protagonismo delle religioni (e di alcune chiese in particolare) nello spazio politico delle relazioni internazionali¹.

La caduta del muro di Berlino, nel novembre del 1989, segna uno spartiacque simbolico fra un prima e un dopo; tale evento, infatti, insieme al disfacimento dei regimi comunisti, ha scatenato una corsa a una ricerca di senso e di identità religiosa che

* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

** Dottoranda in Sociologia e teoria e storia delle istituzioni presso l’Università degli studi di Salerno.

¹ Sul tema del nuovo protagonismo delle religioni si rinvia, tra i tanti, a U. DESSI, *Religioni e globalizzazione. Un’introduzione*, Roma 2019; A. ALDRIDGE, *La religione nel mondo contemporaneo*, Bologna 2005, 15 ss.

ha intensificato il fenomeno delle c.d. *cultural wars*², nonché l'ascesa di movimenti nazionalisti che si appropriano dei simboli e delle narrazioni religiose per avvalorare le loro tesi identitarie³. La retorica religiosa, insomma, si offre alla politica come strumento malleabile per ottenere consenso e mobilitare le masse a scopi di potere⁴. La caduta del muro, pertanto, può essere convenzionalmente assunta come punto di partenza per comprendere questa “nuova centralità” che la dimensione religiosa è venuta assumendo all'interno dello scenario geopolitico e multiculturale attuale.

Prima di questo importante avvenimento il mondo era diviso in due blocchi assestati su fondamenta ideologiche e politiche di potenza profondamente diverse: libero mercato ed economia pianificata, spirito del capitalismo e spirito del comunismo, libertà religiosa ed “espulsione” della religione dalla sfera pubblica. Un antagonismo, insomma, apparentemente senza possibili soluzioni di continuità; ma, causa l'elevato livello di interculturalità prodotto dalla globalizzazione⁵ e il timore da parte delle istanze religiose maggioritarie di perdere il consenso faticosamente costruito all'interno degli spazi nazionali – che spesso si è tradotto in atteggiamenti e prese di posizione contro le istituzioni sovranazionali (per esempio l'ostilità della Chiesa cattolica nei confronti del progetto politico euro-unitario⁶) – si è progressivamente assistito ad una evoluzione dei rapporti di potere tra ordine religioso e ordine civile che ha determinato la formazione di “alleanze” non più basate su comuni interessi materiali, ma su condivise visioni morali e religiose⁷.

Con la modernizzazione, dunque, anziché proiettarci verso una crescita del pluralismo religioso e dei principi di neutralità e tolleranza – che avrebbero dovuto escludere (o quanto meno “contenere”) la religione all'interno della scena pubblica, “privatizzandola” – si è assistito, piuttosto, ad un inasprimento identitario delle posizioni religiose e ad un generalizzato ritorno della fede nello spazio sociale⁸, da cui il

² Sul tema delle *cultural wars* v. S. MANCINI, M. ROSENFELD, *The conscience wars. Rethinking the balance between religion, identity and equality*, Cambridge 2018.

³ Di recente si rinvia a G. MACRÌ, *Mercificazione e strumentalizzazione dei simboli religiosi nello stato laico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2/2020, 89 ss.

⁴ P. HATZOPOULOS, F. PETITO (a cura di), *Religion in International Relations: The Return from Exile*, New York 2003.

⁵ C. GALLI, *L'umanità interculturale*, Bologna 2008, 42 ss.

⁶ G. MACRÌ, *Europa, Lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa politica*, Torino 2004, 143 ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, F. Onida (a cura di), *Religioni e sistemi giuridici*, Bologna 2000, 87 ss.; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Valori religiosi e costruzione comunitaria*, in *Dossier Europa*, 39, 2007, 31-35; M. PARISI, *La dimensione religiosa nel modello democratico di integrazione sovranazionale europea*, in AA.VV., *Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 3/2019, 295-305.

⁷ P. ANNICCHINO, *La fonte della fede russa*, in *Il Foglio Quotidiano*, 2 agosto 2019;

⁸ J. CASANOVA, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, Bologna, 2000, 77 ss.

noto fenomeno definito in ambito sociologico come “deprivatizzazione della religione”⁹.

Questa nuova centralità della questione religiosa, ovviamente, si riflette anche nelle dinamiche giuridiche e giurisprudenziali. La tutela dei diritti fondamentali, infatti, rappresenta una sfida per il costituzionalismo europeo, che si contraddistingue per il suo approccio “multilivello” orientato a mettere in luce la sovrapposizione di diversi regimi delle libertà in Europa, e a valorizzarne la pluralità di fonti di riconoscimento e di estensione dei relativi ambiti di tutela, grazie, appunto, alla creatività dei differenti organi giurisdizionali che ne prendono parte (Corti costituzionali, Corte di Strasburgo e Corte del Lussemburgo). Quello “multilivello”, è un approccio del quale difficilmente oggi può farsi a meno considerato il contesto storico-istituzionale dominato non più da una identità nazionale monolitica ma da una identità proteiforme di cui il cittadino europeo è portatore, derivante dalla pluralità di ordinamenti cui contemporaneamente appartiene. Ed è in questo contesto che le due Corti sovranazionali di riferimento, quella di Strasburgo e quella del Lussemburgo, geneticamente differenti e poste a presidio di due ordinamenti formalmente distinti ma accomunati da una più o meno corrispondente sfera soggettiva (gli Stati membri della Unione sono al contempo membri della CEDU), hanno intrapreso un produttivo rapporto dialogico in materia di tutela delle libertà fondamentali.

Nello specifico, il presente lavoro si occuperà di analizzare le dinamiche giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale preposto alla tutela di quei diritti consacrati nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU). La giurisprudenza della Corte EDU, infatti, rappresenta una “lente” attraverso cui poter osservare diverse modalità di estrinsecazione pratiche della libertà religiosa in Europa, le cui forme di protezione rilevano qui – stante la menzionata difficoltà a individuare categorie unitarie di “libertà religiosa” e “laicità” di matrice sovranazionale – soprattutto in ragione del persistere di forti resistenze da parte degli Stati a riconsiderare le modalità interne di governo dei rapporti tra apparati confessionali e apparati pubblici alla luce della normativa europea¹⁰.

Dagli anni ’80 del secolo scorso ad oggi, infatti, i giudici di Strasburgo hanno intrapreso il compito di assicurare la più ampia tutela possibile del diritto in oggetto,

⁹ Sul tema, svolge alcune riflessioni anche C. MCCRUDDEN, *Quando i giudici parlano di Dio. Fede, pluralismo e diritti umani davanti alle Corti*, Bologna 2019, 31-32; O. ROY, *L’Europa è ancora cristiana? Cosa resta delle nostre radici religiose*, Milano, 2019.

¹⁰ In materia di tutela della libertà religiosa nel sistema CEDU, tra gli altri, si segnala G. CASUSCELLI, *Convenzione europea, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e sua incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. Un’opportunità per la ripresa del pluralismo confessionale?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiase.it), settembre 2011, 13 ss.; J. PASQUALI CERIOLO, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiase.it), gennaio 2011, 9 ss.; F. ALICINO, *Libertà religiosa*, in F. Buffa, M.G. Civinini (a cura di), *La Corte di Strasburgo*, cit., 458-467; V. TOZZI, *La libertà religiosa in Italia e nella prospettiva Europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiase.it), 10 novembre 2014, 24 ss.; si rinvia, in generale, anche ai volumi L. MUSSELLI, *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica*, Torino 2017; I.C. IBÁN, *Europa, diritto, religione*, Bologna 2010.

assumendosi la responsabilità di provare ad enucleare un'idea-principio di laicità da estendere all'interno di tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa¹¹.

Le stesse pronunce della Corte di Strasburgo, se da una parte hanno favorito (tra alti e bassi) la progressiva strutturazione di un sistema giuridico di matrice giurisprudenziale in grado di individuare “*soglie minime*” di tutela a cui gli Stati sono obbligati a uniformarsi¹², dall'altra, però, le maglie della *policy* europea dei diritti fondamentali risultano ancora oggi troppo ampie stante l'assenza di un esplicito “progetto europeo” in materia. Infatti, proprio in virtù del citato sistema costituzionale multilivello, l'Europa, sia a livello normativo che giurisprudenziale, in materia di libertà religiosa, ha assunto un costante moto oscillatorio fra la necessità di instaurare una tutela incrementale dei diritti fondamentali delle persone e quella di rispettare le differenti tradizioni costituzionali dei singoli Stati¹³.

¹¹ Ancora oggi su scala europea si riscontrano oggettive difficoltà a pervenire ad una visione unitaria del diritto di libertà religiosa e del principio di laicità. Non bisogna dimenticare che il giudice della Corte di Strasburgo opera in un contesto internazionale estremamente eterogeneo dal punto di vista delle tradizioni sociali, culturali e giuridiche; differenze, che si accentuano alla luce delle questioni riguardanti i profili pratici della libertà religiosa e che, specie per la delicatezza della materia, suscitano una particolare attenzione da parte delle diverse confessioni religiose chiamate in gioco. Queste circostanze non fanno altro che alimentare nella Corte EDU (la cui funzione si sostanzia principalmente in interventi sussidiari di tutela dei diritti su singoli casi), quella tensione fra la necessità di garantire, da un lato, la sussidiarietà europea e, dall'altro, l'universalità dei diritti umani, che non permette, appunto, di elaborare un progetto organico sulla tutela della libertà religiosa ma pure sugli altri diritti consacrati nella CEDU. Per una ricognizione generale sulla Corte di Strasburgo e sulla CEDU si rinvia a E. BATES, *The Evolution of the European Convention*, Oxford (NY), 2010, 319 ss.; P. VAN DIJK, G.J.K. VAN HOOFF, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Second Edition, Boston, 1990, 25-29; PEGORARO L., *Giustizia costituzionale comparata*, Torino, 2007, 90 ss.; M.E. GENNUSA, *La CEDU e l'Unione europea*, in M. Cartabia (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna 2007, 91-144; A. DI STASI (a cura di), *CEDU e Ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, Padova 2016; M. DE SALVIA, *Compendium della CEDU. Le linee guida della giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli 2000; M. DE SALVIA, *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Napoli 2001; V. SCIARABBA, *Il giudicato e la CEDU: profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato*, Padova 2013; O. POLLICINO, V. SCIARABBA, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale*, in *Forum di quaderni Costituzionali*, 26 marzo 2010, 1-32.; G. RAIMONDI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le corti costituzionali e supreme europee*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 24 marzo 2018; G. RAIMONDI, *Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli 2008; A. BULTRINI, *Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Agg. IV, (2000), 149-151; V.A. DE GAETANO, *Alcune chiavi di lettura del sistema Cedu*, in F. Buffa, M.G. Civinini (a cura di), *La Corte di Strasburgo*, in *Gli Speciali di Questione Giustizia*, Aprile 2019, 17- 22.

¹² M. CARTABIA, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in Id. (a cura di), *I diritti in azione*, cit., 13 ss.

¹³ Sulla tutela incrementale dei diritti in Europa v. M. VENTURA, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione*, Torino 2001, 136 ss.; G. D'ANGELO, *Ordinamenti giuridici e interessi religiosi. Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello. Vol. 1: Il diritto ecclesiastico nel sistema CEDU*, Torino 2017; P. RIDOLA, *Diritti fondamentali e «integrazione» costituzionale in Europa. Tra passato e futuro: questioni di metodo comparativo nella costruzione di un diritto costituzionale europeo*, in ID., *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino 2018, 351 ss.; O. POLLICINO, V. SCIARABBA, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale*, cit., 67 ss.; M. PARISI, *La dimensione religiosa nel modello democratico di integrazione sovranazionale europea*, in AA.VV., *Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide*, cit., 295 ss.. Si rinvia, inoltre ai lavori di N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello stato costituzionale*, Bologna 2012; E. STRADELLA, *I diritti fondamentali nelle Corti. Primi spunti per una definizione della*

L'obiettivo, perciò, sarà quello di analizzare il ruolo della Corte di Strasburgo in relazione alla promozione e tutela della libertà di religione nello spazio europeo alla luce del modello politico instaurato dal Consiglio d'Europa. Si tratta di un'analisi certamente non sconosciuta in dottrina. Alla luce di ciò, si è pensato di introdurre un elemento di novità rispetto all'approccio tradizionale seguito sino ad ora. Si opererà cioè un capovolgimento di prospettiva in base al quale l'analisi sul grado di tutela riconosciuto alle libertà ex art. 9 CEDU verrà condotta non sull'osservazione dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali di maggioranza, ma su quella degli indirizzi di quei giudici che si sono espressi contro la sentenza del collegio.

L'attenzione, insomma, verrà posta sulle sole sentenze ex art. 9 CEDU che presentano in allegato delle opinioni dissenzienti, al fine di individuare una tendenza che possa considerarsi "parallela" a quella che si desume dagli orientamenti delle sentenze maggioritarie e, che sia utile a determinare un andamento più omogeneo in materia, così da consentire agli Stati membri di rimuovere tutte quelle resistenze (politiche e) giuridiche che spesso impediscono un incremento delle tutele garantite dal combinato disposto dell'art. 9 CEDU con le norme costituzionali interne.

2. La dimensione "giurisprudenziale" dei diritti fondamentali nel sistema del Consiglio d'Europa

Il consolidamento dei diritti fondamentali nella dimensione politica e giuridica europea rappresenta il frutto di un processo tardivo quanto elaborato. Dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, gli Stati decisero di convergere su un modello di coesione destinato ad assicurare da un lato lo sviluppo economico e il progresso sociale, attraverso la messa in comune delle risorse economiche, dall'altro a garantire a tutte le persone la più ampia protezione delle proprie libertà, grazie alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che rappresenta il punto di partenza per la creazione di uno spazio politico ampio, funzionale al contenimento di nuove istanze nazionalistiche e alla determinazione giuridico-normativa di principi in grado di assicurare i diritti e le libertà¹⁴.

La novità di maggior pregio che questo sistema ha offerto ai popoli europei è stata la previsione di un organo giurisdizionale avente lo scopo di garantire la rimozione dei più vari e complessi attentati contro i diritti fondamentali e la produzione di soluzioni giudiziarie dirette agli Stati al fine di consentire ai singoli cittadini e ai gruppi ampi margini di tutela. Infatti, il "sistema CEDU" si presta sia a preservare le varie identità culturali dei numerosi ordinamenti che ne fanno parte, sia, allo stesso tempo, a garantire uno standard minimo di tutela delle libertà che tutti gli Stati membri sono tenuti ad osservare. Il valore di "minimo comune denominatore" che svolge la Convenzione rispetto alle costituzioni nazionali, la natura sussidiaria dei rimedi giurisdizionali

"fondamentalità" dei diritti nel diritto comparato, in *La Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 2/2016; G. MACRÌ, *L'Europa fra le Corti. Diritti fondamentali e questione islamica*, Soveria Mannelli 2017.

¹⁴ V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna 2019, 35 ss.

davanti alla Corte di Strasburgo rispetto a quelli interni e soprattutto la c.d. “dottrina del margine di apprezzamento”, hanno consentito al sistema CEDU di destreggiarsi (non senza difficoltà) nella ricerca di un equilibrio soddisfacente a cavallo tra universalità, pluralismo (e particolarismo) dei diritti fondamentali¹⁵.

I giudici della Corte sono chiamati a sciogliere il rapporto di forza fra due fronti politico-normativi opposti: il diritto convenzionale, di ispirazione universalistica, e i singoli diritti interni a trazione particolaristica, su cui insistono molto le pressioni esercitate dalle confessioni religiose storicamente maggioritarie. Questi giudici dovranno decidere quanto margine di apprezzamento¹⁶ riconoscere agli Stati in materia di libertà religiosa. Un ruolo di strumento di garanzia “minima” dei diritti umani che ha subito un profondo mutamento di prospettiva a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, caratterizzandosi, tra alterne vicende, in senso progressivo.

Ad avere determinato questo cambiamento è stato il (già citato) crollo del blocco comunista e il conseguente ingresso nel Consiglio d’Europa dei Paesi che ne facevano parte, i quali, oltre ad aver mutato l’assetto geo-politico dello stesso Consiglio – triplicando il numero dei suoi membri – hanno introdotto questioni politiche (anche a rilevanza culturale, etnica e religiosa) profondamente diverse da quelle precedentemente affrontate, che hanno progressivamente inciso sulle questioni giuridiche più spinose sottoposte all’esame della Corte EDU¹⁷. E proprio al fine di colmare questo *gap*, che le funzioni della Corte hanno subito un mutamento. La Corte di Strasburgo, cioè, è passata dall’aver una mera funzione interpretativa e implementativa di standard già preesistenti e ampiamente condivisi, a quella diretta a definire *ex novo* percorsi in grado di fungere da punto di riferimento anche per una platea più vasta per i paesi di recente ingresso nel sistema CEDU¹⁸.

¹⁵ A. RINELLA, *Diritti e libertà fondamentali*, in G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, *Diritto pubblico comparato (Quinta edizione)*, Torino 2016, 348 ss.

¹⁶ Sulla questione si rinvia a P. TANZARELLA, *Il margine di apprezzamento*, in M. Cartabia (a cura di), *I diritti in azione*, cit., 148 ss.; F. BUFFA, *La giurisprudenza Cedu tra progresso sociale e conservazione dello status quo*, in F. Buffa, M.G. Civinini (a cura di), *La Corte di Strasburgo*, cit., 188-189. O. POLLICINO, V. SCIARABBA, *La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale*, cit., 13-16; F. DONATI, P. MILAZZO, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo*, in P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura (a cura di), *La Corte costituzionale e le Corti d’Europa. Atti del seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio-1 giugno 2002*, Torino 2003, 70 ss.

¹⁷ Si consideri, infatti, che se fino agli inizi degli anni ‘90 gli Stati contraenti erano accomunati da un background culturale e politico più o meno omogeneo, con l’allargamento ad est sono entrati nel Consiglio d’Europa Stati le cui esperienze totalitarie precedenti rimarcavano un profondo divario soprattutto nel campo della tutela dei diritti fondamentali rispetto ai Paesi di più lunga data del sistema CEDU. Sul punto S. FERRARI, *La Corte di Strasburgo e l’articolo 9 della Convenzione europea. Un’analisi quantitativa della giurisprudenza*, in R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà religiosa*, Bologna 2012, 27-29.

¹⁸ Considerato che gli Stati di nuovo ingresso nel Consiglio d’Europa presentavano dei livelli di protezione dei diritti umani non del tutto soddisfacenti o comunque non in linea con un’applicazione rigorosa della Convenzione EDU, alla Corte di Strasburgo è stato richiesto un impegno supplementare al fine di mantenere alto il precedente standard qualitativo della protezione dei diritti fondamentali. La Corte, cioè, ha dovuto affiancare al suo ruolo originario di custode della Convenzione, anche quello di “esportatore” di principi democratici all’interno di quei Paesi che si stavano adattando per la prima volta ad nuovo un regime di tutela e garanzia delle libertà fondamentali. Sul punto M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Pisa 2018, 194;

Nella materia inerente il contenzioso religioso, se in precedenza la Corte di Strasburgo aveva quasi sempre assunto un atteggiamento di *self-restraint*¹⁹, è solo nel 1993 che ha emesso la prima sentenza accertativa della violazione dell'art. 9 CEDU, condannando la Grecia a risarcire i danni causati da un'applicazione restrittiva del principio fondamentale di pluralismo culturale e religioso sancito nella Convenzione. Si tratta del noto caso *Kokkinakis v. Grecia*²⁰, che offre ai giudici di Strasburgo la possibilità di iniziare a fornire anche ai nuovi membri del Consiglio, linee-guida cui attenersi nel cammino verso una garanzia sempre più ampia della libertà religiosa, specie in materia di proselitismo religioso²¹.

Da questo caso in avanti il tema della violazione della libertà religiosa assumerà sfaccettature sempre più diverse, stante appunto l'ingresso di nuovi Paesi nel Consiglio d'Europa. E su queste basi i giudici di Strasburgo saranno chiamati a valutare con maggiore attenzione il peso politico delle Chiese all'interno di molti Paesi.

Con l'avvento degli anni '90, la Corte EDU mostra un inedito "attivismo giudiziario", rendendo una mole di pronunciamenti che consente di esaminare un campione giurisprudenziale molto ampio, da cui è stato possibile individuare orientamenti sempre più originali²². Da qui l'ulteriore utilità di analisi delle pronunce rese dalla Corte per misurare il livello di "tensione democratica" nei singoli Stati, specie laddove si riscontrano difficoltà per la scrittura di un modello razionale dei diritti fondamentali allineato allo standard europeo²³.

O. POLLICINO, V. SCIARABBA, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionale*, cit., 17-19; G. CIMBALO, *Confessioni e comunità religiose nell'Europa dell'Est. Pluralismo religioso e politiche legislative degli stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 8/2019, 5-10.

¹⁹ Sulla questione della libertà religiosa la Corte ha sempre riconosciuto agli Stati un ampio margine di autonomia, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti tra Stato e organizzazioni religiose. È infatti evidente che il principio del "margine di apprezzamento", se applicato generosamente, finisce per vanificare lo scopo stesso della supervisione internazionale riducendola ad una "inutile" adesione alle scelte nazionali. Un problema delicato, quest'ultimo, emerso soprattutto alla luce della sentenza della *Grande Chambre*, che si è espressa sul caso Lautsi nel 2011 (Corte Europa dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 18 marzo 2011, *Caso Lautsi e altri c. Italia*, ricorso n° 30814/06), con la quale l'assioma adottato fino al 2009 (Corte Europa dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 3 novembre 2009, *Caso Lautsi e altri c. Italia*, ricorso n° 30814/06), in forza del quale la Corte non avrebbe alcuna competenza nel definire un modello uniforme di relazioni fra ordinamenti statuali e organizzazioni religiose, è stato messo in discussione, e se è pur vero che la sentenza della Grande Camera risulta fedele al tradizionale schema interpretativo fondato sulla estesa applicazione del margine di apprezzamento, bisognerà verificare, nei prossimi anni, se la Corte avrà la forza politica di imporre ai singoli Stati membri un proprio uniforme modello di politica ecclesiastica.

²⁰ Corte Europa dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 25 Maggio 1993, *Caso Kokkinakis c. Grecia*, ricorso n° 14307/88.

²¹ Quando la Corte affronta il caso greco, altre situazioni più o meno analoghe risultano pendenti davanti ai giudici di Strasburgo. Così la Corte utilizza l'esperienza greca per inviare ai Paesi di nuovo ingresso nel Consiglio d'Europa, suggerimenti finalizzati a migliorare la qualità dei diritti e delle libertà così come tutelate dalle rispettive Costituzioni. Nel 2000 la Grecia "esce dal mirino della Corte EDU" e il suo posto viene preso da uno Stato di nuova accessione che è la Bulgaria (v. caso *Hasan e Chausch v. Bulgaria* del 2000). Si rinvia ancora a S. FERRARI, *La Corte di Strasburgo e l'articolo 9 della Convenzione europea. Un'analisi quantitativa della giurisprudenza*, cit., 42.

²² M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, cit., 195.

²³ Per un approfondimento sul tema della giurisprudenza di Strasburgo in materia di libertà religiosa si rinvia tra i lavori esplorativi sull'argomento a J. MARTINEZ-TORRÓN, *La giurisprudenza degli organi di*

A tal fine si rivela di particolare utilità la *dissenting opinion*, ovvero quello strumento finalizzato a formalizzare e a rendere pubblica la posizione di chi, all'interno di un organo giurisdizionale di natura collegiale (com'è la Corte di Strasburgo), intende esprimere la propria contrarietà rispetto alla posizione della maggioranza, finanche a favorirne l'eventuale superamento (*overruling*²⁴). E, visto che dagli studi condotti sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo si è manifestato un alto livello di approvazione nei confronti dell'utilizzo delle opinioni dissenzienti, sarà questo il tema intorno al quale si svilupperà il presente saggio, cercando di porre l'attenzione, in particolare, sugli orientamenti giurisprudenziali ricavabili dalle opinioni minoritarie prodotte in materia di libertà religiosa ex art. 9 CEDU²⁵.

3. Le opinioni dissenzienti nelle decisioni della Corte di Strasburgo

La scelta di focalizzare questo lavoro sulla *dissenting opinion* nasce dal fatto che, secondo alcuni, questo strumento potrebbe rivelarsi utile a non assolutizzare la decisione maggioritaria e a considerarla potenzialmente oggetto di revisione. Mentre l'opinione maggioritaria si presenta come quella che "impone" i valori del comune sentire, quella dissenziente, invece, rappresenta un'opzione di "scoperta", di "frontiera", vocata ai principi della democrazia liberale e al rispetto del pluralismo. Si vuole,

Strasburgo sulla libertà religiosa, in *Rivista internazionale dei diritti dell'Uomo*, 2, 1993, 341 ss.; S. LARICCIA, *A cinquant'anni dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: l'art. 9*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, Padova 2000, 1069 ss. Diffusamente a M. PARISI, *Orientamenti della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di libertà religiosa*, in *Annali dell'Università del Molise*, 4, 2002, 273 ss.; M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, cit.; C. MORINI, *La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo*, Bari 2018; L. GIANNUZZO, *Laicità europea e libertà religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiose: ipotesi ricostruttive*, Tricase 2018; G. BLANDO, *Secolarizzazione e laicità. Pratiche argomentative della CEDU*, Napoli 2019, 157 ss.

²⁴ Il fenomeno del cd. *overruling* ricorre quando si registra una svolta inopinata e repentina rispetto ad un precedente diritto vivente consolidato che si risolve in una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte. Elementi costitutivi sono quindi: l'aver a oggetto una norma processuale, il rappresentare un mutamento imprevedibile, il determinare un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa. Per un inquadramento generale sulla tecnica di *overruling*, cfr. E. CALZOLAIO, *Mutamento giurisprudenziale e overruling*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, vol. 67, n. 3/2013, 899; R. CONTI, *Overruling giurisprudenziale e tutela della certezza del diritto*, in AA. VV., *Dialogando sui diritti – Corte di cassazione e CEDU a confronto*, Napoli 2016, 187 ss.; V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, cit., 437- 445.

²⁵ Per un approfondimento sul tema dell'utilizzo dell'opinione dissenziente nella Corte di Strasburgo si rinvia a C. MORTATI (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, Milano 1964; F. NOVARESE, "Dissenting opinion e Corte europea dei diritti dell'uomo", in A. Anzon (a cura di), *L'opinione dissenziente. Atti del seminario svoltosi in Roma nei giorni 5-6 Novembre 1993, Palazzo della Consulta*, Milano 1995 367 ss.; S. PETITTI, *Le opinioni separate, dissenzienti e concordanti dei giudici della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'Uomo*, 416 ss.; S. CASSESE, *Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente*, in *Quaderni di diritto costituzionale*, n. 4/2009; K. KELEMEN, *Judicial dissent in European constitutional Courts. A comparative and Legal perspective*, Oxfordshire-New York 2018, 102 ss.; A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, Napoli 2016; D. GALLIANI (a cura di), *I diritti umani in una prospettiva Europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015)*, Torino 2016, Prefazione; D. CARDAMONE, P. PINTO DE ALBUQUERQUE, *Efficacia della dissenting opinion*, in F. Buffa, M.G. Civinini (a cura di), *La Corte di Strasburgo*, cit., 148-155.

insomma, dimostrare che il *dissenso* più che a svolgere la funzione di strumento per controbilanciare l'opinione maggioritaria, possa fungere da fattore utile a migliorare l'approccio culturale al problema oggetto della causa²⁶. Fra l'altro, gli studi che di recente sono stati condotti sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo mostrano che il ricorso alle opinioni dissenzienti è molto frequente, tanto da poter affermare che questa pratica costituisce più una prassi che non l'eccezione²⁷. Ciò dipende innanzitutto dalla varietà della provenienza geografica e professionale dei singoli giudici e dalle diverse tradizioni dei paesi di origine degli stessi. Non è raro infatti che le opinioni dissenzienti o concorrenti vengano spesso redatte o espresse da componenti della Corte appartenenti tutti alla medesima area culturale. Ma la frequente adozione delle opinioni dissenzienti si spiega anche considerando il fatto che queste vengono utilizzate, nella maggior parte dei casi, per far fronte alla eccessiva complessità della fattispecie sottoposta all'esame della Corte nonché per la novità della questione e dunque per l'incertezza circa la soluzione da fornire²⁸.

Nello sviluppo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la *dissenting opinion* ha assunto un'importanza centrale, non solo perché mette insieme voci individuali che qualificano e arricchiscono il dibattito nella Corte, ma anche perché corregge lo stile a volte eccessivamente burocratico delle decisioni; un aspetto che si è particolarmente accentuato da un po' di tempo a questa parte specie a seguito dell'impressionante incremento dei casi da decidere. Per tali ragioni, dunque, le opinioni dissenzienti costituiscono spesso un elemento *necessario* per la migliore comprensione delle sentenze della Corte di Strasburgo²⁹.

Sebbene la Corte nel citare i propri precedenti non fa esplicito riferimento alle opinioni dissenzienti³⁰, queste vengono spesso utilizzate per migliorare l'attività interpretativa della Corte, ed essere assunte, talvolta, come basi logiche per gli sviluppi successivi della sua giurisprudenza o essere utilizzate per chiarire determinati

²⁶ S. PANIZZA, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, Torino 1998, 69-80; C. ASPRELLA, *L'opinione dissenziente del giudice*, Roma 2012, 275-276; S. CASSESE, *Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente*, cit., 12-16; D.W. DOUGLAS, *Il "dissent": una salvaguardia per la democrazia*, in C. Mortati (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, cit., 105-112; A.P. SERENI, *Le opinioni separate dei giudici di tribunali internazionali*, in C. Mortati (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, cit., 113-160; S. FOIS, *Le opinioni dissenzienti: problemi e prospettive di soluzione*, in A. Anzon (a cura di), *L'opinione dissenziente*, cit., 30-40; A. ANZON, *Per l'introduzione delle opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali*, in ID. (a cura di), *L'opinione dissenziente*, cit., 433-436; K. KELEMEN, *Judicial dissent in European constitutional Courts. A comparative and Legal perspective*, cit., 158-180.

²⁷ E. CALZOLAIO, *Tutela dei diritti fondamentali e giudice europeo*, relazione presentata in occasione del Convegno "Diritti fondamentali e diritti sociali" organizzato nell'Università di Macerata il 22 e 23 novembre, in www.unimc.it, 6-7.

²⁸ F. NOVARESE, *"Dissenting opinion e Corte europea dei diritti dell'uomo"*, in A. Anzon (a cura di), *L'opinione dissenziente*, cit., 368-372; B. RANDAZZO, *Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano 2012, 103.

²⁹ E. CALZOLAIO, *Tutela dei diritti fondamentali e giudice europeo*, cit., 8.

³⁰ B. RANDAZZO, *Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti: un nuovo processo costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2011, 1586.

ragionamenti definibili come "alternativi", dunque, non immediatamente perseguibili³¹. Tutto questo fa sì che la CEDU si dimostri, attraverso le sentenze maggioritarie o minoritarie emesse dalla Corte, un vero e proprio "living instrument"³².

La possibilità di esprimere opinioni dissenzienti, insomma, permette di sviluppare una pluralità di voci intorno ad un medesimo caso e di mettere in campo "sapere" differenti che contribuiscono a meglio specificare la portata e il contenuto di ogni singolo diritto previsto dalla CEDU: l'esternazione di un'idea diversa rispetto a quella della maggioranza del collegio, quindi, può favorire una maggiore democraticità del dibattito interno alla Corte e contribuire a migliorare l'indipendenza dell'organo nel suo complesso, oltre che tutelare l'imparzialità dei giudici stessi³³. Le opinioni separate rappresentano, perciò, la c.d. garanzia funzionale dell'indipendenza del giudice nello svolgimento della sua funzione. Questa garanzia può esplicarsi sia verso "l'interno" che verso "l'esterno". Verso l'interno - nella prospettiva dell'indipendenza del singolo giudice rispetto al collegio - l'opinione dissenziente può costituire un presidio dell'indipendenza del singolo giudice, oltre che garantire la pubblicità e la trasparenza della stessa decisione; verso l'esterno, invece, il dissenso può contribuire ad offrire elementi ulteriori sul modo come il singolo giudice si posiziona rispetto al contesto culturale di provenienza.

Inoltre, le opinioni dissenzienti si rivelano uno strumento prezioso sia per i giudici della maggioranza del collegio, che si trovano ancora più stimolati nel motivare le loro ragioni con chiarezza e precisione, sia per i giudici che rendono la loro motivazione a parte e forniscono ulteriori elementi di argomentazione e spunti fecondi da cui far germinare possibili soluzioni nuove in casi futuri³⁴. Assumono, cioè, differenti connotati, giacché a volte servono a stimolare o a frenare un indirizzo evolutivo della giurisprudenza, altre volte si prestano a delimitare e precisare meglio la portata delle singole decisioni nonché a sviluppare un potenziale argomentativo da porre a disposizione delle decisioni future³⁵.

A sostegno di questo ragionamento, si rinvia a Costantino Mortati, che già negli anni '60 del secolo scorso promuoveva l'introduzione della *dissenting opinion* anche nel nostro sistema di giustizia costituzionale, osservando che alcuni degli storici cambiamenti di rotta della giurisprudenza americana affondavano le loro radici in

³¹ A.P. SERENI, *Le opinioni separate dei giudici di tribunali internazionali*, in C. Mortati (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, cit., 119-122

³² L'idea che l'interpretazione convenzionale debba svolgersi in chiave evolutiva è alla base della dottrina del c.d. *living instrument*, secondo la quale, come stabilito dalla stessa Corte nelle due sentenze *Bayatan v. Armenia* rispettivamente del 2009 e del 2011, «la Convenzione è uno strumento vivente che deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali e delle idee prevalenti negli Stati democratici di oggi [...]». La Corte deve avere riguardo delle condizioni mutevoli nei suoi Stati contraenti e rispondere, ad esempio, a qualsiasi consenso emergente in merito agli standard da raggiungere». (Traduzione mia n.d.r.) Cfr. P. BILANCIA, *The Dynamic of the EU Integration and the Impact on the National Constitutional Law. The European Union After The Lisbon Treaties*, Milano 2012, 141 ss.

³³ AA.VV., *L'indipendenza dei giudici della Corte*, in F. Buffa, M.G. Civinini (a cura di), *La Corte di Strasburgo*, cit., 53-55.

³⁴ A. FUSCO, *L'indipendenza dei custodi*, Napoli 2019, 119-127.

³⁵ Cfr. C. L'HEREUX-DUBÉ, *The Dissenting Opinion: Voice of the Future?*, In Garlicki et Al., *Global Constitutionalism*, Yale Law School, 2008, I-40; e in generale G. DE VERGOTTINI, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna, 2010.

sentenze precedenti, e nello specifico proprio in alcune opinioni dissenzienti di carattere più progressista rispetto all'orientamento giurisprudenziale consolidato³⁶. Un *trend* questo che è stato rinvenuto anche nell'esperienza giurisprudenziale più recente della CEDU. Il “*leading case*” è rappresentato da *Christine Goodwin v. Regno Unito* (2002)³⁷ – definito come il caso più eclatante di utilità del dissenso in termini di mutamento della giurisprudenza della Corte – che ha rovesciato una consolidata giurisprudenza in materia di trattamento dei transessuali nel Regno Unito³⁸. In un primo momento la Corte EDU, stabilendo che nel caso in esame il regime legislativo britannico non costituiva una lesione del diritto al rispetto della vita privata (uniformandosi, così, a quanto affermato anche nelle precedenti decisioni nella medesima materia), non aveva preso in considerazione tutte quelle opinioni dissenzienti di grande rilievo che contrastavano le decisioni maggioritarie precedenti.

In un secondo momento, invece, la pratica costante del dissenso ha contribuito a determinare un cambio di rotta della Corte, la quale, pur ammettendo che le regole della certezza del diritto, della prevedibilità delle proprie decisioni e della necessità di assicurare l'uguaglianza dinanzi alla legge non le avrebbero consentito di discostarsi, senza validi motivi, dai propri precedenti (sebbene essa non è formalmente vincolata dalla regola dello *stare decisis*), comprende che una efficace e concreta tutela dei diritti può essere attuata solo tenendo presenti tutti quei cambiamenti che si producono in una società moderna (dottrina del c.d. *living instrument*). Ed è sulla base di queste considerazioni che essa ha rivalutato l'interpretazione precedente della Convenzione ribaltando gli orientamenti giurisprudenziali fino ad allora seguiti in materia di trattamento dei transessuali³⁹.

Quanto appena descritto avvalorava perciò la tesi secondo la quale dalle opinioni dissenzienti possono trarsi spunti utili sulla evoluzione giurisprudenziale della Corte, in quanto, favorendo una maggiore interazione tra le maggioranze e le minoranze che si formano di volta in volta all'interno del collegio, questi permettono una maggiore presa in carico delle trasformazioni che si producono nella società⁴⁰.

4. L'evoluzione degli orientamenti di maggioranza della Corte di Strasburgo in materia di libertà religiosa

³⁶ Se da una parte Mortati espone chiaramente le ragioni di opportunità circa l'eventuale introduzione della opinione dissenziente all'interno del nostro sistema di giustizia costituzionale (maggiore approfondimento delle questioni sottoposte a decisione, maggiore compiutezza e organicità della motivazione, spunti fecondi per la redazione di future decisioni, maggiore adeguamento della giurisprudenza all'evolversi dei rapporti sociali, maggiore dinamismo dell'organo), Panizza, invece, analizza alcune difficoltà sull'uso di questo strumento nel nostro sistema di giustizia costituzionale (indebolimento dell'autorità della Corte, aumento del carico di lavoro, maggiore tasso di politicità nelle funzioni, affievolimento della collegialità). C. MORTATI, *Prefazione*, in Id. (a cura di), cit. III - XI; S. PANIZZA, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, cit., 80-85.

³⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Sentenza del 11 Luglio 2001, *Caso Christine Goodwin c. Regno Unito*, ricorso n° 28957/95.

³⁸ Cfr. A. FUSCO, *L'indipendenza dei custodi*, cit., 123-128.

³⁹ C. ASPRELLA, *L'opinione dissenziente del giudice*, cit., 278 ss.

⁴⁰ I. BOUSIAKOU, R.C.A. WHITE, *Separate opinions in the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, 2009, 57.

La dottrina che si è occupata dell'analisi giurisprudenziale del diritto di cui all'art. 9 CEDU ha potuto osservare quanto sia complesso individuare un orientamento lineare ed uniforme in materia di "libertà di pensiero, di coscienza e di religione", nonché stabilire delle periodizzazioni utili a facilitare l'interpretazione giuridica delle questioni legate alla manifestazione pubblica del sentimento religioso, il quale, investendo la sfera della soggettività in tutte le sue declinazioni, si rivela una materia tanto complessa quanto delicata.

Quella di Strasburgo è una giurisprudenza per lo più casistica, che si fonda sul caso concreto, e pertanto poco incline a fornire principi di portata generale, capaci di delineare perimetri argomentativi efficaci sotto il profilo prescrittivo⁴¹. Tuttavia, seppure a ritmo altalenante, è possibile rilevare, in relazione ad alcune questioni specifiche, una più definita traiettoria, i cui principi cardine spiccano abbastanza nitidamente. Pertanto, tenendo in debito conto che si tratta di un percorso in continua evoluzione e mai definitivo, si possono comunque trarre dall'analisi di questa giurisprudenza alcuni punti fermi espressi dalla Corte EDU sulle differenti manifestazioni del fenomeno religioso.

Prima ancora, però, di fare una veloce rassegna sulla giurisprudenza maggioritaria relativa all'art. 9 della CEDU, è bene fare alcune specificazioni. Fino al 1993, infatti, la giurisprudenza della Corte EDU è stata caratterizzata da pronunce di inammissibilità rispetto ai casi sollevati ex art. 9; circostanza che non ha favorito il formarsi di una giurisprudenza più o meno coerente sul diritto in parola. Questa tendenza dei giudici di Strasburgo sembrerebbe essere stata indotta sia dalla naturale complessità del diritto in questione, sia dal fatto che, sebbene la Corte abbia il compito precipuo di espandere la portata giuridica dei diritti di cui all'art. 9 CEDU (come di ogni altro diritto fondamentale), questa sua funzione spesso viene ostacolata da resistenze interne ad alcuni sistemi nazionali che hanno fatto sì che la Corte optasse per un bilanciamento dei diritti in gioco teso (nella maggior parte dei casi) ad accettare modalità e strumenti di regolamentazione delle relazioni con confessioni, comunità e gruppi religiosi non conformi alle disposizioni convenzionali, con un conseguente restringimento dei margini di tutela per il diritto di libertà religiosa⁴².

Il mutamento di prospettiva ha inizio a partire dal 1993, quando le religioni, come segnalato in premessa, mostrano nello spazio pubblico inaspettati segni di vitalità ed una maggiore visibilità sul fronte politico-confessionale che generano facilmente tensioni e conflitti. Di conseguenza, ignorare la problematica connessa al fenomeno religioso diventa per la Corte sempre meno agevole⁴³. Da qui una fase di maggiore

⁴¹ M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit., 191.

⁴² M. PARISI, *Il fenomeno religioso di fronte agli organi giurisdizionali europei*, in G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi (a cura di), *Diritto ecclesiastico europeo*, Roma-Bari 2006, 163. Ad incidere negativamente su una evoluzione di matrice europea del diritto fondamentale di libertà religiosa insistono, ove presenti, le c.d. dinamiche concordatarie tra Stati e confessioni religiose. Si tratta di un lascito di quella fase storica caratterizzata in senso nazionalistico che per trascinamento ritroviamo anche in alcune Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra (art. 7 c. 2 Costituzione italiana).

⁴³ Con l'espandersi del fenomeno della globalizzazione, infatti, cresce in maniera esponenziale la mobilità delle persone e con essa la mobilità delle credenze religiose. Questa circostanza, se da un lato ha

attivismo della Corte sul diritto di libertà religiosa le cui pronunce appaiono caratterizzate in senso cautelare, in quanto la Corte esprime un certo gradimento nei confronti della dottrina del margine di apprezzamento, il cui riconoscimento si legittima stante la sopravvenuta eterogeneità della composizione del Consiglio d'Europa.

Nel determinare l'ampiezza da riconoscere alla discrezionalità statale, la Corte ha più volte fatto riferimento alla nozione di "consenso pubblico" che si giustifica in ragione dei quadri politici e giuridici all'interno dei singoli Paesi e della prevalenza di alcune confessioni rispetto ad altre. Tutto ciò ha consentito ad alcuni Stati di abusare del proprio margine di apprezzamento, costringendo la Corte a trovare soluzioni più di natura accomodante che di vera e propria integrazione dei diritti fondamentali consacrati nella CEDU. Avallando le scelte poste in essere dalle autorità statali, in quanto ritenute più rispondenti ai bisogni della società e degli interessi in essa prevalenti, il ruolo della Corte non sempre è stato proporzionato rispetto alle violazioni lamentate dai ricorrenti⁴⁴. Da qui l'utilità dell'opinione dissenziente quale strumento per ulteriori futuri sviluppi di una giurisprudenza ancora dipendente dagli equilibri politici interni agli Stati.

Nei casi che coinvolgono la libertà di coscienza per esempio, o quelli concernenti la religione o il ruolo dei gruppi religiosi nello spazio pubblico, la Corte, probabilmente consapevole della sua scarsa legittimazione presso buona parte delle opinioni pubbliche europee, ha preferito tenere un atteggiamento di *self-restraint*. Infatti, in casi che hanno riguardato vicende sensibili dal punto di vista religioso o etico-morale, la Corte ha sempre deciso in maniera del tutto contingente e imprevedibile applicando, o meno, la dottrina del consenso, oppure restringendo o allargando la sfera di discrezionalità decisionale riservata agli Stati membri. Da qui un andamento alquanto schizofrenico⁴⁵, essendo l'obiettivo ultimo della sua azione quello di dare vita ad un sistema di criteri e di principi uguali per tutti in grado di fungere da sistema di garanzia "minimo" per tutti gli Stati aderenti alla CEDU⁴⁶.

A sostenere quanto appena detto ci viene in aiuto la *dissenting opinion* della giudice Tulkens, espressa in calce alla sentenza del caso *Leyla Şahin v. Turchia*⁴⁷:

«Non è sufficiente affermare che il principio di laicità è necessario per proteggere la democrazia in Turchia, perché anche la libertà religiosa è un principio fondamentale delle società democratiche. Deve essere ancora dimostrato che indossare il velo è necessario per applicare quel principio e quindi per rispondere ad un pressante bisogno sociale. Solo fatti indisputabili e ragioni la cui legittimità è fuori da ogni dubbio, non solo preoccupazioni e paure, possono giustificare le limitazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione [...]. Mere affermazioni

favorito la tolleranza religiosa, dall'altra ha spinto le diverse organizzazioni religiose ad avanzare richieste nei confronti dei poteri statali accentuando forme di concorrenza e rivalità nei confronti delle religioni storicamente dominanti.

⁴⁴ B. RANDAZZO, *Giustizia costituzionale sovranazionale*, cit., 84.

⁴⁵ Cfr. M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit., 287-289

⁴⁶ P. ANNICCHINO, *La religione in giudizio tra Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 76-95.

⁴⁷ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sentenza del 10 Novembre 2005, *Caso Leyla Şahin c. Turchia*, Ricorso n° 44774/98.

non sono sufficienti, se non sono supportate da fatti concreti. E questi fatti non sono stati prodotti».

Le cose cambiano nuovamente a partire dal 1999, quando si apre la seconda fase di attività della Corte EDU, che vede un notevole incremento delle condanne per violazione dell'art. 9. Due sono i principi prevalenti che guidano la giurisprudenza della Corte: il divieto di interferenze arbitrarie statali nell'ambito dell'autonomia delle comunità religiose (es. art. 8, comma 2 Cost. italiana) e l'obbligo per lo Stato di mantenere un atteggiamento di neutralità ed imparzialità verso *tutte* le religioni. Tuttavia, anche quest'ultima sembra non essere una tendenza lineare e definitiva. Basti pensare, per esempio, alla resistenza che la Corte ha mostrato nel dichiarare le violazioni dell'art. 9 in quelle particolari fattispecie che riguardano l'uso di simboli religiosi nelle istituzioni scolastiche o in altri luoghi pubblici⁴⁸.

Direttamente connessa alla nozione di neutralità vi è poi quell'impostazione teorica che vede nel pluralismo un elemento fondamentale di ogni società democratica. Il ruolo *super partes* degli Stati, insito nel dovere di neutralità, sarebbe da ricondurre, infatti, proprio alla garanzia di questo pluralismo, che in questa seconda fase della giurisprudenza della Corte pare assumere carattere normativo, nonostante qualche battuta d'arresto riscontrabile nel caso *Leyla Şahin v. Turchia* (2005) dove, invece, emerge quello che in dottrina è stato definito un "pluralismo mutilato"⁴⁹.

Dunque, dall'analisi della giurisprudenza maggioritaria in materia di libertà religiosa emergono due orientamenti: uno, che assegna la priorità alle specificità morali e religiose nazionali, accettando, quindi, le eventuali disparità di trattamento da parte dei poteri pubblici verso le diverse organizzazioni religiose; l'altro che impone la neutralità dello Stato di fronte al fenomeno religioso, in un contesto democratico, pluralista e rispettoso dei diritti delle minoranze⁵⁰.

5. La rilevanza del dissenso ai fini dell'evoluzione interpretativa del diritto

Le opinioni dissenzienti annesse alle sentenze di maggioranza rivestono un ruolo fondamentale presso la Corte EDU, non solo perché assicurano la trasparenza della decisione e della relativa motivazione – dando modo ai giudici di meglio specificare le loro ragioni di dissenso – ma anche perché in alcuni casi hanno avuto l'effetto positivo

⁴⁸ S. FERRARI, *La Corte di Strasburgo e l'articolo 9 della Convenzione europea*, cit., 30-50.

⁴⁹ Il principio del pluralismo è per sua natura inclusivo, e tende a riflettere la varietà delle posizioni, religiose e non, concretamente esistenti nella società. Nel caso citato, invece, si propone un pluralismo che esclude la religione da certe sfere della vita pubblica, in particolare nelle istituzioni scolastiche, e che per tale ragione viene, appunto, definito "mutilato". Sul punto si rinvia a P. ANNICCHINO, *La religione in giudizio tra Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 158-163; J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *La (non) protezione dell'identità religiosa dell'individuo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa*, cit., 72-84.

⁵⁰ M. VENTURA, *Conclusioni. La virtù della giurisdizione europea sui conflitti religiosi*, in R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa*, cit., 322-333.

di provocare mutamenti in seno alla giurisprudenza europea, con importanti ripercussioni nella tutela dei diritti fondamentali.

Quanto detto sembra confermare la posizione di chi sostiene che una “apparente” unanimità della decisione possa avere in realtà conseguenze negative in quanto frutto di un compromesso che non sempre tiene in debito conto le diverse posizioni presenti nel collegio⁵¹. Ed infatti il dibattito sul dissenso oscilla fra il considerare tale strumento solamente utile a sorreggere e consolidare i mutamenti giurisprudenziali e la stessa interpretazione ed evoluzione (politica) del diritto, e il valutarlo, invece, quale strumento di attenuazione della portata vincolante delle pronunce sorrette dall’unanimità⁵².

È infatti noto che i precedenti della Corte, pur rivestendo autorità di sentenza rispetto solo al caso concreto sottoposto al suo esame, in realtà non si limitano ad esplicitare la loro efficacia limitatamente al caso deciso, perché, per il tramite di un metodo casistico, si costruisce una giurisprudenza interpretativa dei principi della Convenzione⁵³. La Corte, cioè, pur non essendo vincolata alla dottrina dello *stare decisis*, vi si attiene comunque, e lo si constata dai *revirements* giurisprudenziali. È la stessa Corte che afferma:

⁵¹ Sul modo come il principio di collegialità agisce all’interno dei sistemi di giustizia costituzionale esistono posizioni diverse nella dottrina costituzionalistica. Da un lato troviamo Gustavo Zagrebelsky che spiega come nel sistema italiano, al fine di evitare che le divisioni interpretative dei giudici possano apparire come una lotta tra parti, ove la Costituzione si ponga come posta del contrasto, si fa il possibile per ricercare, in camera di consiglio, l’unanimità del giudizio, attraverso lunghi e laboriosi confronti dialettici. C’è dunque una tendenza all’allargamento del consenso, ben oltre la stretta maggioranza formalmente richiesta. In questo modo gli apporti individuali si stemperano all’interno di una decisione unanime che ha la Corte Costituzionale come autrice. Secondo l’A. la ragione della ricerca del più ampio consenso possibile consiste nella presunzione che una decisione largamente sostenuta dai giudici sia maggiormente accettata dall’opinione pubblica, la quale non avrebbe modo, perciò, di speculare sui loro eventuali dissidi. (cfr. G. ZAGREBELSKY, *La Corte in-politica Intervento del Prof. Gustavo Zagrebelsky, XXIII Premio Giuseppe Chiarelli*, Corte costituzionale, 20 Ottobre 2004, 5-6; G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino 2005, 42-44); secondo Sabino Cassese, invece, «la certezza del diritto è un obiettivo da perseguire, perché, in realtà, il diritto è incerto; il diritto – proprio perché incerto – si costruisce a poco a poco; quindi, le interpretazioni divergenti sono legittime; il diritto è fondamentalmente ciò che dicono i giudici (e, quindi, la formazione del diritto è fondamentalmente giurisprudenziale); ed i giudici, a loro volta, per ripetere la famosa metafora di Dworkin, non sono Ercole, sono uomini e possono divergere. A questi argomenti classici, alcuni dei quali superati in quanto legati a concezioni del diritto storicamente determinate o divenute obsolete, si sono aggiunti altri argomenti. Tre sono particolarmente forti nel dibattito culturale attuale. La cosiddetta teoria discorsiva del diritto: il diritto si forma nel dialogo, tra le parti, e tra le parti ed il giudice. La teoria deliberativa (o, meglio, dibattimentale): il diritto è una discussione da cui emergono argomenti; più ricca è la discussione, più ricco è il diritto. La teoria della Costituzione come organismo vivente: essa si arricchisce anche grazie al dibattito interno alle corti supreme» (cfr. S. CASSESE, *Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente*, cit., 17)

⁵² C. ASPRELLA, *L’opinione dissenziente del giudice*, cit., 272-275.

⁵³ Per un approfondimento sul tema del precedente giudiziale v. M. TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, Pisa 2015, 37 ss.; M. CROCE, *Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2006, 1114 ss.; U. MATTEI, Voce *Precedente giudiziario e stare decisis*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, volume XIV, (1996), 158 ss.; M.G. CIVININI, *Il valore del precedente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in F. Buffa, M.G. Civinini (a cura di), *La Corte di Strasburgo*, cit., 126-135.

«senza essere formalmente vincolata a seguire una qualunque delle sue sentenze precedenti, la Corte ritiene che è nell'interesse della certezza giuridica, della prevedibilità e dell'uguaglianza davanti alla legge che essa non si discosti, senza valido motivo, dai precedenti. Tuttavia, essendo la Convenzione anzitutto un meccanismo di difesa dei diritti dell'uomo, la Corte deve prendere in considerazione l'evoluzione della situazione negli Stati contraenti e reagire, per esempio, di fronte all'emergere di un consenso circa lo standard da raggiungere»⁵⁴.

Così come emerso dall'analisi della giurisprudenza di maggioranza, anche l'evoluzione degli orientamenti dei giudici dissenzianti nelle sentenze in materia di libertà religiosa, che coprono il periodo di attività della Corte che va dal 1993, con la prima sentenza in materia, la *Kokkinakis v. Grecia*, al 2018, con la sentenza *Lachiri v. Belgio*⁵⁵, ha seguito un andamento piuttosto altalenante. Tuttavia, anche in questo caso, con non poche difficoltà, è stato possibile stabilire una periodizzazione della giurisprudenza di minoranza: una prima fase, che corrisponde a quella identificata nell'evoluzione della giurisprudenza di maggioranza (dal 1993 al 2008) ed una seconda fase che inizia a partire dal 2010.

Nella prima, mentre le decisioni di maggioranza manifestano una certa attitudine a riconoscere agli Stati membri il più ampio margine di apprezzamento possibile, i giudici dissenzianti, invece, tendono a sostenere nelle loro opinioni la necessità di far prevalere il principio di neutralità cui gli Stati, a maggior ragione nella delicata materia dei diritti legati alla libertà di religione, dovrebbero ispirarsi. Ciò che i giudici dissenzianti tentano di sostenere è l'idea di un pluralismo religioso che tenga in debito conto le istanze degli individui e dei gruppi appartenenti a organizzazioni religiose minoritarie, poco considerate nelle decisioni di maggioranza a causa dell'eccessivo margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati e alle istanze dei gruppi prevalenti⁵⁶.

Ad avvalorare tale tendenza ci viene in aiuto l'opinione dissenziente del giudice Pettiti espressa nel caso *Kokkinakis* (1993), nella quale questi elabora un piano argomentativo di contrasto alla sentenza di maggioranza destinato a divenire cruciale nei decenni successivi. Per il giudice Pettiti, infatti, quella sentenza – che sembrava già spingersi lontano sanzionando per la prima volta un Paese su un caso di violazione della libertà religiosa – avrebbe dovuto fare molto di più, censurando le norme stesse in modo da impedire analoghe violazioni in futuro. La sentenza *Kokkinakis*, infatti, pur accertando la violazione dell'art. 9 della CEDU, nella motivazione maggioritaria concede fin troppo spazio ad un sistema nazionale ancora fortemente confessionista, che avrebbe inevitabilmente limitato il sindacato futuro della Corte e lasciato inalterato uno schema in base al quale, da un lato, si posizionavano le Chiese storicamente più note (a partire da quella Ortodossa, in quanto Chiesa di Stato), nonché quelle maggioritarie, che avevano più da perdere dal mutamento dei sistemi tradizionali dei rapporti con gli Stati (sistemi c.d. “privilegiari” anche di rango “pattizio”), dall'altro, invece, i gruppi

⁵⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, Sentenza del 18 Gennaio 2001, *Caso Chapman c. Regno Unito*, Ricorso n° 27238/95.

⁵⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 18 Settembre 2018, *Caso Lachiri c. Belgio*, Ricorso n° 3413/09.

⁵⁶ C. MORINI, *La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo*, cit., 97-100;

minoritari che nutrivano speranze in una giurisdizione sovranazionale svincolata da condizionamenti politici, pronta a riconoscere l'eguale condizioni giuridica di tutte le formazioni sociali a carattere religioso-confessionale (ma pure filosofico e finanche agnostico)⁵⁷.

A partire dal 2010, invece, si apre una seconda fase, nella quale si assiste ad una vera e propria inversione di tendenza rispetto a quella precedente. Intendo dire che, le posizioni di maggioranza in seno alla Corte EDU sembrano ora avallare le giustificazioni prima addotte dai giudici dissenzienti. Tendono, cioè, a rimarcare un certo "abuso" del margine di apprezzamento da parte di molti Stati. In pratica, si concretizza, progressivamente, una sorta di "prevalenza" della logica dissenziente all'interno dello spazio maggioritario. Una sorta di reciproco scambio fra le posizioni di maggioranza e quelle di minoranza determinato da una rinnovata "presa di coscienza" in senso politico (prima ancora che giuridico) da parte della Corte nel volersi caricare della responsabilità di dare all'Europa un profilo unitario in materia di diritti e libertà fondamentali. In pratica, come se riemergesse un afflato della "prima ora" diretto a stabilire nuove condizioni di partenza tra gruppi (religiosi) e loro pretese di fronte ai poteri pubblici. Per cui, è come se le opinioni dissenzienti di un tempo – circoscritte e a tratti anche osteggiate da parte di alcuni governi nazionali – risultassero non solo metabolizzate, ma pure meglio articolate e, dunque, più facilmente spendibili in senso persuasivo.

Un esempio interessante lo si ricava dalla materia dell'abbigliamento connotato in senso religioso, come *Ahmet Arslan v. Turchia* del (2010)⁵⁸, dove la maggioranza si esprime per la violazione dell'art. 9 affermando che pur non essendo i ricorrenti dipendenti pubblici questi non potessero comunque addurre a loro favore alcuna forma di discrezione nell'espressione pubblica delle proprie convinzioni religiose. I dissenzienti, invece, argomentano le loro tesi sostenendo la violazione dell'art. 9 in ragione del fatto che un eccessivo riconoscimento di discrezionalità nei confronti degli Stati finisce col determinare una sorta di "pluralismo selettivo", il cui risultato è quello di produrre discriminazioni ingiustificate anziché promuovere la tolleranza fra i differenti gruppi religiosi⁵⁹.

Ma c'è ancora qualcosa da aggiungere. Infatti, nell'ultimo biennio preso in esame dal mio lavoro di ricognizione, anche questo orientamento sembra stia per capovolgersi. In effetti nei casi *Lachiri v. Belgio* (2018) e *Hamidovic v. Bosnia Erzegovina* (2017)⁶⁰, la maggioranza della Corte ha accertato la violazione dell'art. 9 CEDU, adducendo quale giustificazione il fatto che i ricorrenti, essendo dei privati cittadini, sono esenti dal dovere di manifestare i propri convincimenti religiosi, previsto, invece, nei confronti dei pubblici funzionari. I giudici dissenzienti, dalla loro parte, sostengono che non

⁵⁷ M. VENTURA, *Conclusioni. La virtù della giurisdizione europea sui conflitti religiosi*, in R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa*, cit., 293-362.

⁵⁸ Corte Europa dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 23 Febbraio 2010, *Caso Ahmet Arslan e altri c. Turchia*, ricorso n° 41135/98.

⁵⁹ Per un approfondimento v. L. GIANNUZZO, *Laicità europea e libertà religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiose: ipotesi ricostruttive*, cit., 129 ss.

⁶⁰ Corte Europa dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 5 Dicembre 2017, *Caso Hamidovic c. Bosnia Erzegovina*, ricorso n° 57792/15.

essendoci un esplicito consenso europeo in materia, agli Stati deve essere riconosciuto il più ampio margine di apprezzamento possibile, soprattutto perché nella giurisprudenza precedente (*Leyla Şahin v. Turchia* del 2005), era stato stabilito che il corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche dovesse prevalere sulla libertà religiosa degli individui⁶¹. Ma bisogna aspettare ancora un po' per capire se quello che si sta delineando corrisponda davvero a un nuovo ribaltamento di giurisprudenza o non sia semplicemente una delle tante “battute d’arresto” della Corte.

Ciò che emerge, dunque, da questa prima analisi sull’utilità del dissenso nell’evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo in materia di libertà religiosa è che, al di là dell’andamento schizofrenico, fra le posizioni di maggioranza e di minoranza si realizza un proficuo (quanto ancora iniziale) processo osmotico che si evince dai rimandi all’una o all’altra posizione nelle diverse opinioni: si pensi, ad esempio, all’opinione dissenziente espressa dal giudice Lazarova Trajkovska allegata in calce alla sentenza *Leela v. Germania* (2008)⁶², nella quale si fa esplicito riferimento all’opinione parzialmente dissenziente del giudice Martens, allegata alla sentenza *Kokkinakis v. Grecia* (1993). Ebbene, entrambe le opinioni sostengono la violazione dell’art. 9 CEDU in quanto l’ingerenza statale risulta essere contraria al principio di neutralità cui gli Stati dovrebbero attenersi e che non può essere giustificata solo perché “prescritta per legge”.

Altro esempio è quello dell’opinione dissenziente del giudice Popovic allegata alla sentenza espressa nel caso *Ahmet Arslan v. Turchia* (2010) che rimanda alla sentenza maggioritaria del caso *Leyla Şahin v. Turchia* (2005) allorché si stabilisce che non tutti gli atti motivati religiosamente possono essere coperti dalla tutela ex art. 9 CEDU. E infine all’opinione concorrente congiunta dei giudici Spano e Karakas allegata alla sentenza del caso *Belcacemi e Oussar v. Regno Unito e Belgio* (2017)⁶³, nella quale i giudici sostengono che non possono essere adottate le stesse giustificazioni presenti nella sentenza *S.A.S v. Francia* (2014)⁶⁴, come sostenuto invece dalla maggioranza, poiché, come espresso nell’opinione parzialmente dissenziente congiunta dei giudici Nussberger e Jaderblom alla sentenza *S.A.S v. Francia*, la nozione di convivenza, di “*vivre ensemble*”, è troppo malleabile e poco chiara e non rientra fra le legittime limitazioni alla libertà religiosa espresse nel par. 2 dell’art. 9 CEDU. In queste due sentenze, dunque, i giudici rispettivamente dissenzienti e concorrenti sostengono la violazione dell’art. 9 CEDU.

⁶¹ La libertà di indossare un simbolo religioso forte (come il velo islamico) in un contesto istituzionale (come l’università pubblica) può subire quelle compressioni che lo Stato, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità in questa materia, ritenga necessarie a garantire (per mezzo della neutralità dello spazio pubblico), la convivenza pacifica e il rispetto reciproco. Questo approdo, che riposa sull’idea che a certe condizioni il rispetto del principio della laicità possa essere imposto con esiti “sterilizzanti” anche all’individuo, ha trovato puntuale conferma in tutta la successiva giurisprudenza della Corte: nei casi relativi a insegnanti velate, in quelle concernenti studenti e nelle altre ipotesi in cui si registrasse una forte influenza del contesto istituzionale.

⁶² Corte Europa dei Diritti dell’Uomo, Sentenza del 6 Novembre 2008, *Caso Leela Förderkreis E.V. Others c. Germania*, ricorso n° 58911/00.

⁶³ Corte Europa dei Diritti dell’Uomo, Sentenza del 11 Luglio 2017, *Caso Belcacemi e Oussar c. Belgio*, ricorso n° 37798/13.

⁶⁴ Corte Europa dei Diritti dell’Uomo, Sentenza del 1° Luglio 2014, *Caso S.A.S c. Francia*, ricorso n° 43835/11.

Pertanto, possiamo dire che il processo osmotico che si è instaurato fra gli orientamenti giurisprudenziali delle due posizioni, maggioritarie e minoritarie, è valido a stabilire che lo strumento della *dissenting opinion* si presenta quale dispositivo utile sia ad incrementare il livello di trasparenza della Corte di Strasburgo, che ad ampliare la portata della tutela dei diritti fondamentali in generale e della libertà religiosa in particolare.

6. Considerazioni conclusive

A conclusione di questa breve disamina, ciò che emerge è che la giurisprudenza sull'art. 9 della CEDU si presenta in larga misura caratterizzata in senso casistico e pertanto ancora difficilmente prevedibile nei suoi esiti, sia per quanto riguarda le decisioni di maggioranza che quelle di minoranza, soprattutto per la presenza di alcune isolate pronunce che talvolta accertano violazioni a mezzo di radicali *revirements*, e altre volte le escludono mettendo in discussione l'intera giurisprudenza consolidata. Non bisogna dimenticare che il giudice della Corte EDU opera in un contesto internazionale, contraddistinto cioè da differenti tradizioni sociali, culturali e giuridiche, che si accentuano alla luce delle questioni riguardanti la libertà religiosa o la sfera etico-morale privata degli individui.

Il risultato che ne scaturisce è una giurisprudenza a “geometria variabile”, ancora troppo oscillante per poter esprimere un indirizzo unitario idoneo a delimitare giuridicamente (sebbene per via giudiziaria) il perimetro dello spazio dei diritti in Europa. È bene riconoscere, pertanto, che una più utile lettura della giurisprudenza di Strasburgo passi per l'accettazione che, anche all'interno della stessa materia, non esiste un unico standard definito di tutela dei diritti, ma ne possono esistere diversi. Questa consapevolezza, però, consente, quanto meno, di comprendere meglio l'andamento ondivago della giurisprudenza della Corte, sottraendola a possibili accuse di contraddittorietà.

Quanto detto, ovviamente, vale anche per la libertà religiosa. Bisogna, secondo alcuni, superare l'idea di una sua “concezione monolitica”. Per riuscire ad individuare un orientamento più o meno lineare in materia – sia fra le sentenze di maggioranza che quelle di minoranza – si ritiene assolutamente opportuno affrontare la questione in ragione delle sue diverse proiezioni “pratiche”, verificando, di volta in volta, le differenti “reazioni” sia da parte degli ordinamenti nazionali che dei giudici a livello europeo⁶⁵. Il tempo ci darà modo di raccogliere ulteriori elementi così da verificare la possibilità di stabilire eventuali punti fermi da cui avanzare proposte di disciplina unitaria.

Nonostante incongruenze e difetti, la giurisdizione della Corte di Strasburgo europea in materia di libertà religiosa ha comunque mostrato i suoi pregi in più punti, a partire dal modo come ha utilizzato i principi di neutralità e laicità al fine di garantire una pacifica convivenza collettiva, contenendo (per quanto possibile) i rischi di derive

⁶⁵ M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit., 198-201.

maggioritarie sia politiche che religiose. Ma l'aspetto di maggior pregio della giurisdizione della Corte EDU lo si ritrova principalmente nell'aver elaborato un complesso di principi e linee-guida che prende ispirazione dalle esperienze nazionali, le sintetizza e le fa convergere in un unico sistema multilivello di tutela dei diritti umani che migliora le capacità di risposta a livello di singoli ordinamenti⁶⁶.

L'auspicio, dunque, è che lo strumento del dissenso possa andare ad influire sul diritto interno dei singoli Stati, così che questo vi si adegui spontaneamente accogliendone i principi garantisti espressi dalla CEDU.

⁶⁶ M. VENTURA, *Conclusioni. La virtù della giurisdizione europea sui conflitti religiosi*, in R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa*, cit., 356-362.